

Testo nuovo Statuto PREVINDAPI approvato dal CdA e dall'Assemblea del 30/4/2024



Statuto del "Fondo Pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria", in forma abbreviata "Fondo Pensione PREVINDAPI", approvato dal CdA e dall'Assemblea in data 30/04/2024.

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

Art. 15 - Assemblea dei Rappresentanti – Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 - Assemblea dei Rappresentanti – Attribuzioni

Art. 17 - Assemblea dei Rappresentanti – Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente e Vicepresidente

Art. 23 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 - Direttore generale

Art. 27 - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

Art. 29 - Conflitti di interesse

Art. 30 - Gestione amministrativa

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 - Rinvio

PARTE I: IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. E' costituito il "Fondo Pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria", in forma abbreviata "Fondo Pensione PREVINDAPI" (di seguito "Fondo"), in attuazione degli accordi sindacali (di seguito denominati "fonte istitutiva") stipulati in data 26 ottobre 1989 ed in data 2 agosto 1990 tra la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria (CONFAPI) e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI- FEDERMANAGER) (dette anche "parti istitutive"), oltre che dei successivi accordi di integrazione e modificazione della "fonte istitutiva" (accordo dell'11/04/2011 con cui PREVINDAPI è stato individuato come strumento attraverso il quale realizzare la previdenza complementare anche per i "Quadri Superiori"; accordo del 21/2/2017, in forza del quale possono essere iscritti a PREVINDAPI anche i soggetti fiscalmente a carico, secondo la normativa tributaria vigente, degli aderenti al Fondo) stipulati tra le medesime "parti istitutive".
2. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l'adesione al Fondo, c.d. "contributi contrattuali". L'indicazione della fonte contrattuale che li ha introdotti e l'ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella Nota informativa del Fondo, nonché al successivo art. 5 comma 3.
3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
4. Il Fondo ha sede in Roma.
5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è info@pec.previndapi.it

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP con il n. 1270.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II: CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Possono iscriversi al Fondo - mediante adesione ai sensi della normativa in materia di previdenza complementare, e perciò sia mediante adesione esplicita sia mediante adesione tacita con il solo conferimento tacito del TFR, con gli effetti previsti dagli accordi sindacali tempo per tempo vigenti - i dirigenti, i quadri superiori nei cui confronti trovi applicazione il c.c.n.l. per i dirigenti e i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi stipulato dalle parti istitutive.
2. Sono iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti datori di lavoro dei dirigenti e dei quadri superiori di cui al precedente comma 1.
3. Sono altresì iscritti per adesione contrattuale al Fondo tutti i dirigenti e i quadri superiori ai quali si applichi il CCNL delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, per effetto del versamento a Previndapi del contributo previsto nell'accordo del 16.11.2016 stipulato dalle parti istitutive.

4. Possono, inoltre, essere iscritti al Fondo i dirigenti e i quadri superiori alle dipendenze della CONFAPI e della FNDAI-Federmanager, nonché alle dipendenze di Organizzazioni facenti parte dei predetti soggetti o a questi ultimi associate.
5. Possono, infine, iscriversi al Fondo, previo assenso delle parti istitutive di cui all'articolo 1 comma 1 risultante dalla sottoscrizione di specifico accordo, le imprese e i dirigenti dipendenti da tali imprese che applichino c.c.n.l. diversi da quelli di cui al comma 1, ferma restando la composizione degli Organi del Fondo.
6. Possono, altresì, aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico, secondo la normativa tributaria vigente, degli aderenti al Fondo, senza partecipare all'elezione degli organi del Fondo né essere nominati componenti degli stessi.
7. L'adesione di cui ai commi precedenti, che comporta l'impegno a contribuire al Fondo ai sensi del successivo articolo 8, esplica i suoi effetti anche ai fini di futuri rapporti di lavoro con aziende per le quali ricorrano le condizioni di iscrizione al Fondo di cui al presente articolo.
8. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto. Al fine di realizzare l'obiettivo di cui all'art.3, il Fondo gestisce le proprie attività mediante la stipula di contratti assicurativi (di cui ai rami vita previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209), nel rispetto della normativa vigente, ferma l'operatività di una convenzione assicurativa a rendimento garantito, destinata ad accogliere il conferimento tacito del TFR e, nel caso di prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita temporanea e salvo diversa volontà dell'aderente, la porzione residua del relativo montante non ancora erogata.
2. La Nota informativa descrive le caratteristiche delle convenzioni assicurative.

Art.7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo:
 - a.1) direttamente a carico dell'aderente e del datore di lavoro in percentuale dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR e contribuzioni volontarie;
 - a.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale sui premi investiti e sulle rendite della gestione assicurativa;
 - b) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - b.1) in caso di riscatto della posizione individuale;
 - b.2) in caso di anticipazioni;
 - b.3) in caso di mantenimento di posizione non alimentata da nuovi contributi per oltre due anni;
 - c) spese in cifra fissa, relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi (costi di istruttoria della pratica, costi bancari) .
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. Il Consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III: CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente e/o complessivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dalla fonte istitutiva in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").
3. Nel caso di adesioni contrattuali di cui all'art. 5, comma 3, la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa. Il contributo contrattuale previsto dall'accordo delle parti istitutive del 16.11.16 per gli aderenti di cui al comma precedente è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello ordinario a carico del datore di lavoro. Tali aderenti hanno facoltà di attivare in aggiunta al contributo contrattuale la quota ordinaria di contribuzione a proprio carico mentre il contributo contrattuale non potrà essere revocato né sospeso e neanche diversamente destinato in caso di trasferimento volontario della posizione individuale.
4. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente e il datore di lavoro determinano liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
5. E' prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, ad eccezione del versamento del contributo contrattuale previsto dalla fonte di riferimento, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
7. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
8. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
9. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
11. Relativamente ai soggetti fiscalmente a carico degli aderenti il contributo è definito con apposito Regolamento.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente di cui all'art. 7, comma 1, lettere a.1), b) e c).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento delle gestioni assicurative che viene calcolato in base ai criteri riportati nelle convenzioni vigenti alla fine di ogni anno solare.
4. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello determinato come somma delle quote di capitale derivanti da ogni singolo premio effettivamente versato e rivalutato in base ai criteri riportati nella convenzione assicurativa tempo per tempo vigente.

5. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 9 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto e in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 1. a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 2. b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 3. c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 4. d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del Decreto;
- e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in loro mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. Per gli aderenti di cui all'art. 5 comma 3, il contributo contrattuale continuerà ad essere versato al Fondo Previndapi anche nel caso di trasferimento volontario della posizione individuale ordinaria ad altra forma pensionistica complementare, permanendo l'iscrizione contrattuale al Fondo medesimo, salvo il caso di ricongiunzione del contributo contrattuale alla posizione aperta presso il fondo pensione territoriale al quale il lavoratore abbia aderito.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni e riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV: PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono Organi del Fondo: - L'Assemblea; - Il Consiglio di amministrazione; - Il Presidente e il Vice Presidente; - Il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 – Assemblea dei Rappresentanti – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da sei componenti (di seguito "Rappresentanti") di cui tre nominati dalla CONFAPI in rappresentanza dei datori di lavoro e tre eletti dai lavoratori aderenti al Fondo, sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.

2. I Rappresentanti rimangono in carica tre anni e possono essere rinominati e rieletti.

3. I Rappresentanti nominati da CONFAPI che dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo sono sostituiti con nomina di CONFAPI. I Rappresentanti eletti dai lavoratori aderenti al Fondo che dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo sono sostituiti per il periodo residuo dal primo dei non eletti. Il Rappresentante subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Rappresentanti in carica all'atto del suo subentro.

Art. 16 – Assemblea dei Rappresentanti – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. 2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di:

a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione;

- b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Sindaci tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità;
 - c) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria;
 - d) azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
- a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione;
 - b) procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori;
 - c) quant'altro le sia espressamente demandato dal presente Statuto.

Art. 17 – Assemblea dei Rappresentanti - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione; la convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi mezzo meccanico o digitale (es. fax, posta elettronica o pec, agli indirizzi dai Rappresentanti stessi comunicati) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare ai Rappresentanti stessi almeno quindici giorni prima della data della riunione e, nei casi di particolare urgenza, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno uno dei Rappresentanti, ovvero due componenti del Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di cinque sestimi dei Rappresentanti o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Rappresentanti o dei loro delegati.
5. Qualora l'Assemblea ordinaria non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione, con le stesse modalità di convocazione della prima, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni prima della data di riunione.
6. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Rappresentanti o dei loro delegati.
7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tutti i Rappresentanti o dei loro delegati e delibera all'unanimità.
8. Qualora l'Assemblea straordinaria non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione.
9. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall'Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole di cinque sestimi dei Rappresentanti o loro delegati.
10. Ogni Rappresentante ha diritto ad un voto. Ogni Rappresentante può, mediante delega scritta comunicata a Presidente e Vicepresidente, farsi rappresentare in assemblea da altro delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
11. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni in contrasto con gli accordi sindacali di cui all'articolo 1 o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni.
12. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.
13. Chi presiede l'Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
14. Il verbale di riunione dell'Assemblea, quando non è richiesta la presenza del notaio, è redatto da un Segretario, anche non rappresentante, nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da sei componenti nominati dall'Assemblea: in attuazione del principio di pariteticità, tre sono designati dalla CONFAPI e tre sono eletti dai Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea.
2. L'elezione dei componenti eletti dai Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea avviene sulla base delle seguenti modalità:
 - a) liste di candidati, da depositarsi presso la sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Rappresentanti in prima convocazione, possono essere presentate da Federmanager e/o da almeno la metà dei Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea. Ciascun Rappresentante può sottoscrivere una sola lista. Unitamente alla lista, entro lo stesso termine, deve essere depositata dichiarazione dei singoli candidati per accettazione della candidatura;
 - b) le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero di consiglieri di parte lavorativa da eleggere, oltre a due "supplenti";
 - c) hanno diritto al voto i Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea, ciascuno dei quali può votare una sola lista;
 - d) risulteranno eletti i candidati della lista che avrà riportato il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti. Se la maggioranza indicata non è raggiunta si procederà a nuova votazione.
3. I Consiglieri eletti dai Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea ed i Consiglieri designati da CONFAPI costituiscono un collegio unico ed indivisibile.
4. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è inoltre incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
6. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
7. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, sono sostituiti per il periodo residuo su nomina da parte dell'Assemblea, nel rispetto del principio di pariteticità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 comma 1; in ragione di ciò, per la sostituzione di amministratori di parte datoriale, sarà Confapi a procedere alla relativa nomina; per la sostituzione di amministratori espressione della componente dei lavoratori, si farà luogo al subentro da parte dei supplenti eletti ai sensi dell'art. 18 comma 2.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda al rinnovo dell'intero organo.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare il Consiglio di amministrazione:
 - a) elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente;

- b) definisce l'organizzazione del Fondo e ne cura la gestione; adotta altresì le determinazioni idonee a consentire la conformazione della gestione alle direttive della Commissione di Vigilanza di cui al Decreto;
- c) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- d) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- e) definisce la politica di remunerazione;
- f) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- g) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- h) definisce i piani d'emergenza;
- i) effettua la valutazione interna del rischio;
- j) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione delle risorse;
- k) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- l) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- m) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- n) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione di tutti i soggetti che nell'ambito del Fondo svolgono le funzioni di cui all'art. 5-sexies del Decreto;
- o) con la maggioranza della metà più uno dei componenti, nomina il Direttore generale e i titolari delle Funzioni fondamentali di gestione dei rischi e di revisione interna;
- p) delibera l'adeguamento della normativa statutaria alle innovazioni legislative e in caso di sopravvenute disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP, nonché delle fonti istitutive che dovessero sopravvenire, dandone successiva informazione all'Assemblea ed alle parti istitutive;
- q) con la maggioranza della metà più uno dei componenti sottopone all'approvazione dell'Assemblea, anche su sollecitazione della stessa, eventuali proposte attinenti altre modifiche dello Statuto, ovvero la liquidazione del Fondo medesimo;
- r) stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;
- s) adotta le risoluzioni in materia di informazione in favore dei potenziali aderenti e degli aderenti, sia nella fase costitutiva del rapporto sia nello svolgimento del rapporto stesso, definendo le modalità e il contenuto delle conseguenti comunicazioni, in particolare per quanto attiene agli effetti delle iscrizioni e delle opzioni di investimento, all'assetto gestorio del Fondo, alle spese ed oneri ed alle facoltà correlate alla titolarità della posizione;
- t) stabilisce le modalità di versamento dei contributi di cui all'articolo 8 e quelle di compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo lavoratore;
- u) stabilisce le modalità di esercizio della facoltà di reintegrazione della posizione che sia stata in parte anticipata;
- v) stabilisce i termini e le modalità di allocazione della posizione individuale tra le diverse linee di investimento offerte dalle convenzioni assicurative;
- w) stabilisce, coerentemente con le disposizioni del presente Statuto, le modalità per la presentazione della domanda di prestazione nonché delle domande per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli 6, 12 e 13;
- x) determina l'interesse di mora da applicare sui contributi versati in ritardo nonché le conseguenze e le eventuali spese dovute dal datore di lavoro per effetto del mancato adempimento contributivo;
- y) decide insindacabilmente e definitivamente sugli eventuali ricorsi degli aderenti;
- z) con la maggioranza della metà più uno dei componenti: - determina, periodicamente, in relazione alle presumibili esigenze del Fondo, l'ammontare della quota parte dei contributi di cui all'articolo 8, ivi compreso il TFR, da destinare alle spese di gestione del Fondo medesimo, ai sensi dell'articolo 7, primo comma; - può determinare, periodicamente, l'ammontare delle spese di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del presente Statuto; - stabilisce le modalità di ripartizione degli oneri tra quelli comuni alle diverse gestioni assicurative ovvero specifici di una singola gestione;
- aa) predisporre e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio annuale, nonché la relazione sulla gestione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dal Fondo;

- bb) con la maggioranza della metà più uno dei componenti, sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo;
- cc) con la maggioranza della metà più uno dei componenti, delibera la stipulazione, con le società prescelte, di convenzioni assicurative anche mediante ricorso a una pluralità di linee di investimento;
- dd) valuta i risultati ottenuti dalle imprese;
- ee) In presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria i provvedimenti ritenuti idonei alla salvaguardia dell'equilibrio del Fondo stesso, dandone comunicazione al Collegio dei Sindaci. Della circostanza il Presidente dà preventivamente comunicazione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Decreto indicando i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi mezzo meccanico o digitale (es. fax, posta elettronica o pec, agli indirizzi dai componenti stessi comunicati) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedire ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei Sindaci, almeno quindici giorni prima della data di riunione; in casi di particolare urgenza il termine di convocazione è ridotto a cinque giorni.
2. Le riunioni possono svolgersi in presenza – con indicazione della sede - mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza o in forma mista, secondo la modalità indicata nella convocazione. Possono presenziare in teleconferenza o videoconferenza al Consiglio anche i Sindaci; il Presidente accerta – dandone atto a verbale – l'identità dei Consiglieri e dei Sindaci, presenti e collegati in tele o videoconferenza, nonché la loro possibilità di partecipare attivamente alla riunione.
3. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero almeno la metà dei suoi componenti lo richieda.
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere presente più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.
5. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto indicato nell'articolo 20 per i casi nei quali è richiesta la maggioranza ivi specificata.
7. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale a cura del segretario nominato dal Presidente.
8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
10. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione nel suo ambito, in persona di un componente designato da Confapi ed uno eletto dai Rappresentanti dei lavoratori, secondo un criterio di alternanza fra loro.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe al Vice Presidente ovvero - in casi eccezionali - ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione.

3. Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, cura, con il Vice Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio. Ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio di amministrazione esperti e consulenti, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla cessazione del mandato consiliare.
5. Il Presidente trasmette alla Commissione di vigilanza ogni variazione della fonte istitutiva ed allega una nota nella quale è descritto il contenuto della variazione stessa.
6. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
7. Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporanei del Vice Presidente, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. E' costituito un Collegio dei Sindaci, composto da 4 componenti effettivi e 4 supplenti, nominati dall'Assemblea.
2. Di essi, 2 componenti effettivi e 2 supplenti sono designati dalla CONFAPI, e 2 componenti effettivi e 2 supplenti sono eletti dai Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea secondo le procedure di cui al successivo comma 3.
3. L'elezione dei 2 componenti effettivi e dei 2 supplenti di parte lavorativa avviene sulla base delle seguenti modalità:
 - a) liste di candidati, da depositarsi presso la sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Rappresentanti in prima convocazione, possono essere presentate da Federmanager e/o da almeno la metà dei Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea. Ciascun Rappresentante può sottoscrivere una sola lista. Unitamente alla lista, entro lo stesso termine, deve essere depositata dichiarazione dei singoli candidati per accettazione della candidatura;
 - b) le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei Sindaci di parte lavorativa da eleggere, oltre a due supplenti;
 - c) hanno diritto al voto i Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea, ciascuno dei quali può votare una sola lista;
 - d) risulteranno eletti i candidati della lista che avrà riportato il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti. Se la maggioranza indicata non è raggiunta si procederà a nuova votazione.
4. I Sindaci eletti dai Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea ed i Sindaci designati da CONFAPI costituiscono un collegio unico ed indivisibile.
5. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
6. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
7. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore. Inoltre, la carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
8. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente rispettivamente designato dalla CONFAPI o eletto dai Rappresentanti dei lavoratori in Assemblea.
10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio dei Sindaci deve essere nominato tra i Sindaci designati da Confapi ovvero tra quelli eletti dai Rappresentanti dei lavoratori con un criterio di alternanza rispetto alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Al Collegio dei Sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404, comma 4, del codice civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 giorni.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione, sono fatte dal Presidente del Collegio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o con qualsiasi mezzo meccanico o digitale (es. fax, posta elettronica o pec, agli indirizzi dai Sindaci stessi comunicati) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedire ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno cinque giorni prima della data di riunione; in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione almeno tre giorni prima della riunione.
3. Le riunioni possono svolgersi in presenza – con indicazione della sede - mediante sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza o in forma mista, secondo la modalità indicata nella convocazione. Il Presidente del Collegio accerta – dandone atto a verbale – l'identità dei Sindaci, presenti e collegati in tele o videoconferenza, nonché la loro possibilità di partecipare attivamente alla riunione.
4. In mancanza delle formalità sopra riportate, l'adunanza del Collegio si reputa regolarmente istituita, quando sono presenti tutti i membri. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
5. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. I Sindaci che non assistano senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
7. I componenti effettivi del Collegio dei Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
8. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
9. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
10. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione

nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

1. Per la gestione delle risorse, il Fondo utilizza convenzioni assicurative, il cui contenuto forma oggetto di adeguata pubblicizzazione.

2. Le imprese di assicurazione sono individuate nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta delle imprese medesime. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

3. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dalle imprese di assicurazione.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete: a) la tenuta dei rapporti con le imprese di assicurazione;

b) la tenuta della contabilità;

c) la raccolta e gestione delle adesioni;

d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;

e) la gestione delle prestazioni;

f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;

g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari;

h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Le scritture contabili e il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP, tenuto conto del tipo di gestione assicurativa attuata dal Fondo.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Rappresentanti il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio e le relazioni che l’accompagnano verranno trasmesse, entro il mese di luglio di ciascun anno, alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi di cui all’articolo 1. I medesimi documenti sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V: RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione

1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere effettuate secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione e corredate di ogni elemento da quest’ultimo ritenuto necessario.
6. Sempre con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, le imprese industriali devono altresì comunicare comunque al Fondo ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore iscritto al Fondo.
7. In caso di adesione mediante versamento del contributo contrattuale previsto dall’accordo delle parti istitutive del 16.11.16 e mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l’attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI: NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP .
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Rappresentanti alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art.1 e comunque in caso di:
 - a) disdetta dell'Accordo del 26 ottobre 1989 di cui all'art.1 ai sensi del punto 12) dell'Accordo medesimo e sue eventuali successive modifiche, non seguita da altre intese;
 - b) sopravvenienza delle situazioni di incompatibilità dedotte nel predetto punto 12) .
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art.38 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.